RIORDINAMENTO DELL'UFFICIO TRADUZIONI DI LEGGI ED ATTI STRANIERI

Art. 1

Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri

Il ruolo dell'Ufficio traduzioni dell'Amministrazione centrale del Ministero di grazia e giustizia e' costituito come alla tabella A. Detto Ufficio, alle dirette dipendenze del Gabinetto del Ministro per la grazia e giustizia, assume la denominazione di Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri. Alla direzione di esso e' preposto un direttore.

Versione in vigore dal 5 settembre 1962, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri
Estremi	Legge 1 agosto 1962, n. 1206
Capo	I — Funzioni dell'ufficio e ruoli
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dell-ufficio-traduzioni-di-leggi-ed-atti-stranieri/art-1-ufficio-traduzioni-di-leggi-ed-atti-stranieri

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it